SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1063)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FERRALASCO, PETRONIO, DA ROIT e BARSACCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 AGOSTO 1980

Provvedimenti per accelerare la definizione delle domande di pensione presentate all'INPS

ONOREVOLI SENATORI. — Certamente vi è nota la situazione di estremo disagio in cui si trovano i lavoratori in attesa di pensionamento a causa dei tempi lunghi necessari per ottenere la prestazione.

Secondo gli ultimi dati disponibili (relazione al bilancio consuntivo 1978) riferiti al 31 dicembre 1978, per definire una domanda di pensione l'INPS impiega, in media, 6 mesi e 10 giorni, nel caso di pensione di vecchiaia; 5 mesi e 5 giorni, nel caso di pensione per invalidità; 4 mesi e 12 giorni, nel caso di pensione ai superstiti.

Si badi, però, che quelli riportati sono tempi medi che si riferiscono sia alle domande accolte che a quelle respinte (queste ultime sono di più rapida definizione) e, soprattutto, accomunano nella unità del dato statistico situazioni locali e personali diversissime tra di loro.

Perciò l'attesa degli interessati per ottenere la liquidazione della pensione è generalmente più lunga rispetto ai tempi che abbiamo prima indicato. Se poi un lavoratore ha la « sfortuna » di risiedere in certe province, l'attesa diventa intollerabile.

Questa situazione non può certo lasciare indifferente il Partito socialista italiano che ritiene suo preciso dovere porre in atto ogni iniziativa che valga a rimuovere le cause che l'hanno determinata.

In questa prospettiva il Gruppo parlamentare socialista intende agire secondo due direttive: sul piano legislativo, proporrà, in sede di riforma del sistema pensionistico, le modifiche all'attuale assetto normativo che valgano a dare all'INPS strutture più adeguate alle esigenze dell'utente; sul piano dell'azione amministrativa, sollecita gli organi governativi ad assumere, già nel vigente quadro legislativo, i provvedimenti di loro competenza la cui mancata adozione ha sinora pesantemente condizionato la gestione dell'INPS e, soprattutto, ha concorso a determinare lo stato di grave carenza di personale — il 42 per cento rispetto alle forze

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

presenti — di cui da tempo l'Istituto soffre (per cominciare è stata presentata proprio in questi giorni una interrogazione al Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulla materia).

Nel frattempo, però, il Gruppo parlamentare socialista ritiene necessario che venga adottato un provvedimento urgente che si proponga i seguenti scopi:

fissare tempi rigorosi entro i quali l'INPS deve definire le domande di pensione;

indurre i lavoratori ed i patronati che li rappresentano a presentare le domande corredate da tutta la documentazione necessaria;

risarcire gli interessati dei danni derivanti dai ritardi con i quali venga eventualmente loro liquidata la pensione.

È necessario ricordare, a questo punto, che la normativa attuale già prevede la corresponsione di interessi nel caso di ritardo nella liquidazione delle pensioni. Però, è eccessivamente lungo, almeno per certi tipi di prestazioni, il tempo dalla cui scadenza decorrono gli interessi. Ma soprattutto la misura degli interessi (quelli legali al 5 per cento) è irrisoria se riferita ai tassi di inflazione degli ultimi anni.

Perciò il disegno di legge prevede di innalzare il tasso al 15 per cento annuo (e neanche questa misura riesce, al momento, a compensare l'erosione dovuta all'inflazione) e di stabilire tempi differenziati di definizione delle domande di pensione in relazione al complesso degli adempimenti che ogni tipo di prestazione richiede.

Naturalmente, i proponenti non ignorano che occorrono tempi anche più lunghi per ottenere la pensione da parte dell'Amministrazione dello Stato e degli istituti di previdenza dalla stessa gestiti. In questo settore, però, la situazione è resa più accettabile dalla norma che impone all'amministrazione di appartenenza di corrispondere al dipendente, all'atto del collocamento a riposo, una pensione provvisoria in attesa della liquidazione definitiva da parte dell'organo competente. Pertanto, nel disegno di legge sono presi in considerazione anche i casi di pensionamento a carico delle anzidette amministrazioni, ma la corresponsione degli interessi è prevista limitatamente alle somme erogate a titolo di arretrati di pensione cioè alle somme a saldo erogate all'atto della liquidazione definitiva della pensione stessa.

Esposti i princìpi informatori del disegno di legge, illustriamone rapidamente i singoli articoli.

La norma contenuta nell'articolo 1 costituisce un presupposto indispensabile per coli successivi in quanto dà mandato al concoli successivi in quanto dà mandato al con siglio di amministrazione dell'INPS di stabilire la documentazione necessaria che deve accompagnare la domanda di pensione. La norma tende anche ad innovare, su basi più aderenti alla realtà odierna, una materia la cui regolamentazione vigente risale al 1924 (regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422).

L'articolo 2 stabilisce i tempi entro i quali le domande di pensione devono essere definite e la prestazione liquidata in caso di accoglimento. I tempi differenti tengono conto della diversità di adempimenti richiesti per i singoli tipi di prestazione. L'articolo stabilisce anche che, in caso di incompletezza della documentazione o di trasferimento all'INPS della posizione assicurativa da altri enti, i tempi decorrano dalla data in cui l'Istituto è stato posto in grado di liquidare la pensione.

L'articolo 3 riguarda, come si è detto, i pensionati ex dipendenti pubblici.

L'articolo 4 infine riguarda i lavoratori emigrati per i quali l'articolo 8 della legge 30 aprile 1969, n. 153, prevede che si possa liquidare una pensione provvisoria, tenendo conto anche dei periodi lavorativi all'estero, sulla base di documentazione, esibita dal lavoratore, dalla quale risulti l'esistenza di tali ultimi periodi. In questi casi si fa riferimento alla data di erogazione della pensione provvisoria per stabilire se la definizione della domanda è avvenuta o meno entro i termini stabiliti e, quindi, se debbano essere corrisposti gli interessi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le domande di pensione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi e negli altri fondi gestiti dall'INPS debbono essere accompagnate dai documenti stabiliti, per le singole prestazioni, dal consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Art. 2.

A decorrere dal 1° luglio 1980 l'INPS è tenuto ad adottare il provvedimento di definizione delle domande di cui all'articolo precedente ed a disporre, in caso di accoglimento, il pagamento delle pensioni entro i seguenti termini decorrenti dalla data di presentazione delle domande stesse completate dai documenti richiesti:

a) 30 giorni per le pensioni ai superstiti di lavoratore pensionato;

b) 60 giorni per le pensioni di vecchiaia, di anzianità ed ai superstiti di lavoratore non pensionato;

c) 120 giorni per le pensioni di invalidità e per i supplementi di pensione.

I termini di cui al comma precedente decorrono:

1) dalla data di presentazione dei documenti necessari, nel caso in cui la domanda non sia stata corredata di tutti gli elementi previsti a norma dell'articolo 1;

2) dalla data in cui è operante la costituzione presso l'INPS della posizione assicurativa relativa a periodi di lavoro con iscrizione ad altri fondi o casse di previdenza, nei casi previsti dalla legge 2 aprile 1958, n. 322, dall'articolo 52 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e dall'articolo 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Sulle somme dovute al pensionato, il cui pagamento sia stato disposto oltre i termini di cui ai commi precedenti, l'INPS deve corrispondere, in uno al primo pagamento ed a decorrere dalla data di scadenza dei singoli termini, gli interessi nella misura del 15 per cento annuo.

Art. 3.

Gli interessi di cui all'articolo precedente sono dovuti altresì sugli arretrati di pensione corrisposti dallo Stato, dalle sue aziende autonome e dagli istituti di previdenza gestiti dal Ministero del tesoro.

Art. 4.

Per i lavoratori emigrati, nei casi previsti dall'articolo 8 della legge 30 aprile 1969, n. 153, i termini di cui all'articolo 2 vanno riferiti alla data in cui viene disposto il pagamento dell'anticipazione prevista dall'articolo 8 citato.